

DECRETO-LEGGE 29 marzo 2024 n. 39

Proposte di emendamenti trasmessi da Uneba Nazionale alla VI Commissione del Senato in data 15 aprile 2024

Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119 *-ter* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria.

Testo attuale	Testo con richiesta di modifiche	Note
<p>Art. 1</p> <p>2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3-bis, primo periodo, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1, continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:</p>	<p>“in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto” è sostituito con “alla data del 31.12.2024 (30.06.2024)”</p>	<p>Primo emendamento richiedibile che salva il bonus</p>

IN ALTERNATIVA

Testo attuale	Testo con richiesta di modifiche	Note
<p>Art. 1. Modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura</p> <p>1. All'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) il primo periodo del comma 3 <i>-bis</i> è soppresso;</p> <p>b) dopo il comma 3 <i>-ter</i> è inserito il seguente: «3 <i>-ter</i> .1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi di cui all'articolo 119, commi 1 <i>-ter</i>, 4 <i>-ter</i> e 4 <i>-quater</i>, del decreto-legge 19</p>		

<p>maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016. La deroga di cui al primo periodo trova applicazione nel limite di 400 milioni di euro per l'anno 2024 di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009. Il Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, assicura il rispetto del limite di spesa, verificandone il raggiungimento ai fini della sospensione della deroga di cui al presente comma, anche avvalendosi dei dati resi disponibili sul Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.»</p>	<p>c) Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano anche agli interventi di cui all'articolo 119, comma 9 – d) bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 nel limite di 3 mld di euro per l'anno 2024 nei limiti dei parametri del comma 10 bis dell'art.119.</p>	<p>Secondo emendamento richiedibile con un tetto di spesa (nell'esempio 3mld) regolamentato come per il bonus sismico</p>
--	---	---

IN ALTERNATIVA

DECRETO-LEGGE 29 marzo 2024 n. 39

Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119 -ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria.

Testo attuale	Testo con richiesta di modifiche	Note
<p>Art. 4. <i>Disposizioni in materia di utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi e compensazioni di crediti fiscali</i></p>		

1. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3 -*bis*. In presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 38 -*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per importi complessivamente superiori a euro 10.000, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o sia intervenuta decadenza dalla rateazione, l'utilizzabilità in compensazione ai sensi dell'art.17 luglio del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, presenti nella piattaforma telematica disciplinata dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7, è sospesa fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi. Restano fermi i termini di utilizzo delle singole quote annuali del credito di cui al comma 3 e l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 37, comma 49 -*quinquies*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Le modalità di attuazione e la decorrenza delle disposizioni del presente comma sono definite con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.».

2. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 49 -*quinquies* è sostituito dal seguente: «49 -*quinquies*. In deroga all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 38 -*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

600, per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fatta eccezione per i crediti indicati alle lettere e), f) e g) del comma 2 della predetta disposizione. La previsione di cui al primo periodo non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. Sono fatte salve le previsioni di cui al quarto periodo dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Ove non applicabili le disposizioni di cui al primo periodo, resta ferma l'applicazione dell'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Si applicano le disposizioni dei commi 49 -ter e 49 -quater ai meri fini della verifica delle condizioni di cui al presente comma.».

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal 1 luglio 2024.

4. Al fine di consentire ai soggetti di cui alle lettere c), d) d-bis comma 9 dell'art. 119 DL 34/2020 la compensazione orizzontale della detrazione d'imposta prevista dall'art. 119 DL 34/2020, per i medesimi soggetti, che non hanno accesso alla cessione del credito o allo sconto in fattura previsti dall'art 121 DL 34/2020 e che non siano nelle condizioni dell'art.4 commi 1 e 2, spetta un credito d'imposta in misura pari alla detrazione spettante prevista dall'art 119 DL 34/2020 per le spese sostenute nelle annualità 2024 e 2025 per gli interventi previsti dall'articolo 119 DL 34/2020

5. Il credito d'imposta e' utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui

Terzo emendamento richiedibile che trasforma il bonus in una detrazione per effettuare le compensazioni orizzontali con imposte, ritenute e contributi Inps

	redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalita' di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.	

Roma, 15 aprile 2024